

A background of a network diagram with grey nodes and lines, overlaid on a light blue gradient. A horizontal blue line is positioned above the main text.

BANCA DATI F-GAS: MODALITÀ OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI

01 ottobre 2024



- 1. Normativa di riferimento**
- 2. Novità previste dal nuovo Regolamento (UE) 2024/573**
- 3. Comunicazione interventi**
- 4. Procedure operative sulla Banca Dati**
- 5. Quesiti**

1. Normativa di riferimento



Regolamento (UE) n. 517/2014

Obiettivo: Riduzione delle emissioni di F-gas

- Misure per il controllo delle perdite di F-gas
- Obblighi di recupero degli F-gas
- Obblighi di certificazione
- Controllo dell'uso di F-gas
- Monitoraggio delle emissioni
- Restrizioni all'immissione in commercio
- Precarica delle apparecchiature con HFC
- Riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (phase-down) e assegnazione quote



Regolamento (UE) n. 517/2014

L'art. 10 stabilisce gli obblighi in materia di formazione e certificazione delle persone fisiche e delle imprese che svolgono determinate attività su talune apparecchiature contenenti F-gas.

Tale disposizione riprende quanto già introdotto nel 2006 con il Regolamento 842/2006 ma prevede un ampliamento sia delle attività che delle apparecchiature oggetto di certificazione.

Attività

- Installazione
- Manutenzione
- Riparazione
- Assistenza
- Controllo delle perdite
- Recupero
- Smantellamento

Apparecchiature

- apparecchiature fisse di refrigerazione
- apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- pompe di calore fisse
- apparecchiature fisse di protezione antincendio
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- commutatori elettrici
- cicli Rankine a fluido organico

A queste si aggiunge l'attività di recupero di F-gas da apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito della Direttiva 2006/40/CE (Categorie M1 e N1).

Normativa di riferimento



Apparecchiature	Attività	Persona fisica	Impresa
Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore (Reg. 2015/2067)	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione + Certificazione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO2 eq di Fgas (≥ 10 tonn CO2 eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Iscrizione + Certificazione	
	Recupero di Fgas	Iscrizione + Certificazione	
Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero (Reg. 2015/2067)	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO2 eq di Fgas (≥ 10 tonn CO2 eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Iscrizione + Certificazione	
	Recupero di Fgas	Iscrizione + Certificazione	
Apparecchiature fisse di protezione antincendio (Reg. 304/2008)	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione + Certificazione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO2 eq di Fgas (≥ 10 tonn CO2 eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Iscrizione + Certificazione	
	Recupero di Fgas	Iscrizione + Certificazione	
Commutatori elettrici contenenti Fgas (Reg. 2015/2066)	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione
	Recupero di Fgas	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione
Solventi a base di Fgas (Reg. 306/2008)	Recupero di Fgas	Iscrizione + Certificazione	Iscrizione
Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (MAC) (Reg. 307/2008)	Recupero di Fgas	Iscrizione + Attestazione	Iscrizione
Apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenti Fgas	Controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite	Iscrizione	Iscrizione



DPR 146/2018: Registro F-gas

E' **istituito** presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate**.

Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti.

L'iscrizione deve essere fatta prima di richiedere la certificazione o l'attestazione.

Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli Organismi, le persone fisiche e le imprese versano alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i **diritti di segreteria previsti**.



Gas Fluorurati ad effetto serra Registro Nazionale

ver. 2.0.6755
FGAS01

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Home

Gas Fluorurati - Registro Nazionale

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R. n.43 del 27/01/2012

Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l'obiettivo di:

- disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature

L'articolo 15 del D.P.R. conferma l'obbligo di iscrizione al **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate** (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- b. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- c. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- d. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- e. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- f. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

- a. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
- b. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle

Home

Scrivanie Telematiche

- Personale ed Imprese
- Organismi

Registro

[Consultazione](#)

CCIAA e Versamenti

Informazioni utili

Help

- Verifica Compatibilità
- Informazioni Versione

Area Riservata Enti

- Accesso

[Accedi alla Banca Dati FGAS](#)

Guida video

- [Iscrizione Imprese](#)
- [Iscrizione Persone](#)

[Segui @RegistroFgas](#)

Policy privacy | Cookie policy

© ECOCERVED s.c.a.r.l. CF: 03991350376 P.IVA: 04527551008

ECOCERVED



Valore della Certificazione

L'iscrizione al Registro telematico nazionale ha lo scopo di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal decreto e garantire la trasparenza delle stesse, ma **l'iscrizione NON è abilitante**.

La possibilità di svolgere le attività è subordinata all'ottenimento del pertinente certificato (ove richiesto).

Il certificato va ottenuto entro 8 mesi dall'iscrizione. Il mancato rispetto del termine i termini comporta, previa notifica al soggetto interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Gli organismi di certificazione comunicano al Registro il rilascio e ogni altra modifica inerente al certificato (revoca, sospensione, rinnovo, mantenimento annuale ecc...).



Certificati : rilascio e durata

I certificati vengono rilasciati

- ✓ alle **persone** a seguito del superamento di un esame costituito da una prova teorica e una prova pratica e hanno una durata di 10 anni
- ✓ alle **imprese** a seguito di verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa che dimostri il rispetto di una serie di requisiti quali impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e vale 5 anni.

Nel caso di **imprese individuali**, se il titolare dell'impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, **sia l'impresa che la persona dovranno certificarsi**. Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti sopra descritti. Al fine del rilascio della certificazione delle imprese individuali, è previsto un apposito iter all'interno dello Schema di accreditamento imprese.



Mantenimento delle certificazioni

Nell'arco della validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con **cadenza annuale** e sono **esclusivamente documentali**.

Dalla Banca dati è possibile ottenere il **documento** da presentare agli **Organismi di certificazione** per il **mantenimento della certificazione**, come richiesto negli schemi di accreditamento per il rilascio delle certificazioni approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

Il documento "emesso" dalla Banca Dati contiene il **riepilogo degli interventi** svolti dall'impresa oppure dalla persona dalla precedente sorveglianza del certificato per dimostrare che l'impresa o la persona abbiano effettivamente svolto interventi nel periodo di interesse.



Regolamento (UE) n. 517/2014

Nei considerando del regolamento viene evidenziato che è fondamentale **monitorare** efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di **riduzione delle emissioni e per valutare l'impatto del regolamento.**

L'articolo 6 prevede che gli operatori istituiscono e tengono, per le apparecchiature indicate, registri in cui sono specificate una serie di informazioni e che i dati possono essere conservati:

- dagli operatori o dalle imprese per loro conto
- in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri (scelta introdotta dal DPR 146/2018)

L'articolo 20 «Raccolta di dati sulle emissioni» prevede che gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal regolamento 517/2014, al fine di **acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni.**



DPR 146/2018: Registro F-gas

E' **istituita** presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la **Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati**, gestita dalla Camera di commercio competente.

Al fine:

- dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono Fgas o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, gli Fgas sono esclusivamente **venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati** o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione. (Banca Dati Vendite)
- di raccogliere le informazioni contenute nei **registri** di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le attività di **installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento delle apparecchiature**, sono comunicate, per via telematica, alla **Banca dati**. (Banca Dati Interventi)

2. Novità previste dal nuovo Regolamento (UE) 2024/573



Obiettivo: Riduzione e prevenzione delle emissioni di F-gas

La riduzione e la prevenzione delle emissioni può essere effettuata evitando che gli Fgas siano usati (ossia ridurre la domanda e la commercializzazione) e garantendo l'adozione di misure volte a prevenire le emissioni o le perdite quando i gas sono prodotti, usati e smaltiti ("contenimento").

Pertanto, il nuovo Regolamento si pone i seguenti **obiettivi specifici**:

- scoraggiare l'uso di F-gas con elevato GWP
- incoraggiare l'uso di sostanze o tecnologie alternative senza compromettere la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza energetica
- prevenire fughe dalle apparecchiature
- corretto trattamento di fine vita degli F-gas
- promuovere la crescita sostenibile, stimolare l'innovazione e sviluppare tecnologie verdi migliorando le opportunità di mercato per le tecnologie alternative e per i gas con basso GWP



Oltre ad **estendere il campo di applicazione delle certificazioni**, è previsto un ampliamento dei programmi di certificazione per includere gli aspetti legati **all'uso di sostanze alternative** quindi sia la conoscenza delle loro caratteristiche e dei benefici rispetto all'uso di F-gas sia della loro sicurezza per la manipolazione durante gli interventi (installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento)

N.B. gli attuali certificati dovranno essere adeguati ai nuovi programmi di certificazione entro 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento

Unità di refrigerazione di:

- veicoli leggeri frigorifero
- container intermodali, compresi i reefer
- vagoni ferroviari

Apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di:

- veicoli pesanti
- furgoni
- macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, in miniere e nell'edilizia
- treni, metropolitane e tram
- aeromobili

Novità previste dal nuovo Regolamento (UE) 2024/573



Apparecchiature	Attività	Persona fisica	Impresa
Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore Apparecchiature fisse di protezione antincendio	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Certificazione	Certificazione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO ₂ eq di Fgas (≥ 10 tonn CO ₂ eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Certificazione	
	Recupero di Fgas	Certificazione	
Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Certificazione	Certificazione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO ₂ eq di Fgas (≥ 10 tonn CO ₂ eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Certificazione	
	Recupero di Fgas	Certificazione	
Celle frigorifero di veicoli leggeri refrigerati, container intermodali, compresi i reefer, vagoni ferroviari	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Certificazione	Certificazione
	Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti ≥ 5 tonn CO ₂ eq di Fgas (≥ 10 tonn CO ₂ eq di Fgas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	Certificazione	
	Recupero di Fgas	Attestazione	
Commutatori elettrici	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Certificazione	
	Recupero di Fgas		
Solventi a base di Fgas	Recupero di Fgas	Certificazione	
Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (MAC)	Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Attestazione	
	Controllo delle perdite		
	Recupero di Fgas		
Apparecchiature mobili condizionamento d'aria e pompe di calore veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali, treni, metropolitane, tram e aeromobili	Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	Attestazione	
	Controllo delle perdite		
	Recupero di Fgas		
Apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenti Fgas	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione, Smantellamento, Controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite	Certificazione	Certificazione



Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215

Articolo 3

Certificazione delle persone fisiche

1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, devono essere titolari di un certificato di uno dei tipi stabiliti al paragrafo 2. Gli Stati membri possono consentire il rilascio di più tipi di certificati distinti o di un certificato unico che ne combini due o più, con l'indicazione delle attività interessate.
2. I tipi di certificati attestanti l'idoneità del titolare a svolgere le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono:
 - a) certificato A1: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, riguardanti i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi;
 - b) certificato A2: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, relative ai gas fluorurati a effetto serra e agli idrocarburi, limitatamente alle apparecchiature con una carica inferiore a 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiore a 6 kg;
 - c) certificato B: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, relative all'anidride carbonica (CO₂);
 - d) certificato C: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, relative all'ammoniaca (NH₃);
 - e) certificato D: il titolare può svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra;
 - f) certificato E: il titolare può svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non implichi un intervento sul circuito di refrigerazione contenente i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573.

Persone fisiche

-  Certificati separati per tipologia o combinazioni di tipologie
-   Tutte le attività per Fgas + HC
-   Tutte le attività per CO₂
-   Tutte le attività per NH₃
-   Solo recupero per apparecchiature con Fgas < 1kg
-   Solo controllo perdite senza intervenire sui circuiti refrigeranti che contengono Fgas + All. II, sez. I



Articolo 10


Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione

Gli Stati membri provvedono affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino che le persone fisiche certificate sono in possesso delle conoscenze teoriche e le competenze pratiche di cui all'allegato I del presente regolamento. A tal fine essi provvedono affinché:

- a) i titolari di certificati di categoria I e II a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto rispettivamente per i certificati A1 e A2 di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento, specificato nell'allegato I;
- b) i titolari di certificati di categoria III a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati D di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, specificato nell'allegato I;
- c) i titolari di certificati di categoria IV a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati E di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, specificato nell'allegato I.

Certificati esistenti

Resteranno validi alle seguenti condizioni



Categorie I e II del Regolamento 2015/2067 solo se aggiornati con le conoscenze richieste per il Certificato «A»

Categoria III del Regolamento 2015/2067 solo se aggiornati con le conoscenze richieste per il Certificato «D»

Categoria IV del Regolamento 2015/2067 solo se aggiornati con le conoscenze richieste per il Certificato «E»

Novità previste dal nuovo Regolamento (UE) 2024/573



Articolo 38
Entrata in vigore e applicazione
11 marzo 2024

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 12 e l'articolo 17, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione.

Art. 288 del TFUE

«Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»

I regolamenti spesso devono essere integrati con misure di esecuzione, che possono essere adottate sia dalla stessa istituzione che ha emanato il regolamento, sia da un'altra istituzione dell'Unione (la Commissione), sia dalle autorità nazionali.

- D.P.R. (attuazione di specifici adempimenti)
- D.LGS. (disciplina sanzionatoria)

Il DPR 146/2018 e il D.lgs. 163/2019 restano validi fino a modificazioni o abrogazioni!

- Atti di esecuzione (es. requisiti minimi di certificazione...)
- Atti delegati (es. modifiche assegnazioni quote...)

All implementing acts remain valid until repealed and replaced!

Novità previste dal nuovo Regolamento (UE) 2024/573



Implementing acts

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/documentation/documentation-f-gas-legislation_en

◆ Name	◆ Description	◆ Status	◆ Date of Publication
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2473	F-gas Portal registration rules	Applicable from 10 Oct 2024	20 September 2024
Commission Implementing Decision (EU) 2024/2215	Certification for refrigeration, AC, heat pumps etc.	Applicable from 25 Sept 2024, MS have 1 year to implement it	5 September 2024
Commission Implementing Decision (EU) 2024/2195	Reporting format for Article 26 compliance	Applicable from 1 Jan 2025	4 September 2024
Commission Implementing Decision (EU) 2024/2174	Labelling Act	Applicable from 1 Jan 2025	2 September 2024
Commission Implementing Decision (EU) 2024/586	Amends reference values for 2024	Applicable until 31 Dec 2024	16 February 2024
Commission Implementing Decision (EU) 2023/2432	Sets reference values for 2024	Applicable until 31 Dec 2024	26 October 2023

Novità previste dal nuovo Regolamento (UE) 2024/573



Atti di esecuzione in progress.....

- *establishing minimum requirements for certificates of natural and legal persons and the conditions for the mutual recognition of such certificates as regards **stationary fire protection equipment** containing certain fluorinated greenhouse gases or relevant alternatives and repealing Commission Regulation (EC) No 304/2008*

[Feedback period 17 September 2024 - 15 October 2024]

- *Establishing minimum requirements for certificates of natural persons and the conditions for the mutual recognition of such certificates as regards the **recovery of fluorinated greenhouse gas-based solvents from equipment** and repealing Commission Regulation (EC) No 306/2008*

[Feedback period 17 September 2024 - 15 October 2024]

- *establishing minimum requirements for training attestations of natural persons and the conditions for the mutual recognition of such **training attestations as regards certain mobile equipment** containing fluorinated greenhouse gases and repealing Commission Regulation (EC) No 307/2008*

[Feedback period 17 September 2024 - 15 October 2024]

- *establishing minimum requirements for certificates of natural persons and the conditions for the mutual recognition of such certificates, as regards the installation, maintenance or servicing, repair or decommissioning of **stationary electrical switchgear** containing fluorinated greenhouse gases and recovery of fluorinated greenhouse gases from stationary electrical switchgear and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2066*

[Feedback period 17 September 2024 - 15 October 2024]



Istituzione di **regimi di responsabilità estesa del produttore (art. 9)** finalizzati al recupero, riciclo, rigenerazione e smaltimento degli F-gas contenuti in AEE.

Ampliamento dell'obbligo di tenuta dei Registri (Banca Dati) (art. 7) anche per le celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero nonché per i cicli Rankine a fluido organico nonché alle eventuali nuove apparecchiature i cui interventi saranno oggetto di nuova certificazione.

Usi vietati (previste alcune esenzioni/deroghe per Fgas rigenerati e riciclati) (art. 13)

- **dal 1° gennaio 2025:** l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione con F-gas con GWP pari o superiore a 2 500;
- **dal 1° gennaio 2026:** l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore con F-gas con GWP pari o superiore a 2 500;
- **dal 1° gennaio 2032:** l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, esclusi i refrigeratori, con F-gas con GWP pari o superiore a 750.

Novità previste dal nuovo Regolamento (UE) 2024/573



Entro il **12 marzo 2026** la Commissione Europea deve definire tutti gli atti di esecuzione in materia di certificazione. Entro un anno dall'atto di esecuzione, quindi al massimo entro il 12 marzo 2027, gli SM devono adeguare il sistema di certificazione e notificarlo alla CE.

Dal **12 marzo 2027** entra in vigore dell'obbligo di Controlli delle perdite e recupero sulle seguenti apparecchiature mobili:

- unità di **refrigerazione** di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari
- apparecchiature di **condizionamento d'aria e pompe di calore** di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili

Entro il **12 marzo 2027**, tutte le persone certificate ai sensi del Regolamento n. 517/2014 sono tenute a partecipare ad un corso di aggiornamento o a completare un processo di valutazione almeno ogni 7 anni e per la prima volta entro il **12 marzo 2029**.

Le modalità con cui adempiere a tali obblighi dovranno essere disciplinati con un nuovo DPR o con la modifica del DPR 146/2018 !!!

3. Comunicazione Interventi



Soggetti obbligati alla Comunicazione

1. **Impresa in possesso di certificato per il regolamento 2015/2067 e 304/2008** che svolge attività su *apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e apparecchiature antincendio*.
2. **Persona fisica certificata:**
 - A. Persona che svolge attività su *commutatori* (regolamento 2015/2066) o *celle frigorifere di camion e rimorchi frigorifero* (regolamento 2015/2067), per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.
 - B. Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («*proprietari delle apparecchiature*») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti 2015/2067, 304/2008, 2015/2066). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.



Passi da seguire

Per poter comunicare gli interventi l'impresa deve:

1. dal sito www.fgas.it presentare una **richiesta di abilitazioni** con la quale indica il personale che inserirà materialmente le comunicazioni. La richiesta va presentata con firma digitale del legale rappresentante o suo delegato.
2. Le persone abilitate riceveranno le credenziali e potranno accedere alla Banca Dati (<https://bancadati.fgas.it>) e effettuare le **comunicazioni interventi**.
3. Ogni **rapporto di intervento** dovrà essere trasmesso **all'operatore** dell'apparecchiatura, o tramite la Banca Dati o con canali propri dell'impresa.



Abilitazione comunicazione interventi

Per poter comunicare gli interventi l'impresa deve:

1. dal sito www.fgas.it presentare una **richiesta di abilitazioni** con la quale indica il personale che inserirà materialmente le comunicazioni. La richiesta va presentata con firma digitale del legale rappresentante o suo delegato.
2. Le persone abilitate riceveranno le credenziali e potranno accedere alla Banca Dati (<https://bancadati.fgas.it>) e effettuare le comunicazioni interventi.

Gas Fluorurati ad effetto serra Registro Nazionale

AMBIENTE DI TEST

ver. 2.0.6699 WEBTEST01

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Home

Gas Fluorurati - Registro Nazionale

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R. n.43 del 27/01/2012

Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l'obiettivo di:

- disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature

L'articolo 15 del D.P.R. conferma l'obbligo di iscrizione al **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate** (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- b. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- c. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- d. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- e. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- f. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

- a. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
- b. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Home

Scrivanie Telematiche

Persone ed Imprese

Organismi

Registro

Consultazione

CCIAA e Versamenti

Informazioni utili

Help

Verifica Compatibilità

Informazioni Versione

Area Riservata Enti

Accesso

Accedi alla Banca Dati FGas

Guida video

- [Iscrizione Imprese](#)
- [Iscrizione Persone](#)

Segui @RegistroFgas



Registro Nazionale Gas Fluorurati Scrivania Telematica Persone ed Imprese

AMBIENTE DI TEST :: Scrivania Imprese/Persone

ver. 2.0.6700
WEBTEST01



Scrivania Telematica

Scrivania Telematica Persone ed Imprese

Premi qui per espandere la guida in linea

Utente corrente

ANGELOSANTE BRUNO ANTONELLA
Persona/Impresa

Scrivania Telematica

Pratiche

Nuova pratica

Pratiche in lavorazione

Archivio pratiche

Comunica Interventi

Richiesta abilitazioni

Persone abilitate

Profilo

Modifica email

Modifica dati utente

Modulistica e Istruzioni

Help

Scrivania Telematica Persone ed Imprese

Titolare della firma digitale

Codice Fiscale

Cognome

Email

ANGELOSANTE BRUNO

antonella.angelosantebruno@ecocerved.it

Nome

ANTONELLA

Modifica dati



Iscrizione persona



Riconoscimento
certificato estero
persona



Comunicazione
persona con deroga



Comunicazione
persona in esenzione



Richiesta attestato di
iscrizione persona



Iscrizione impresa



Riconoscimento
certificato estero
impresa



Richiesta attestato di
iscrizione impresa



Richiesta abilitazioni
per comunicazione
interventi



Variazione e
cancellazione



Archivio pratiche
trasmesse

Sei un'impresa certificata e devi estendere la tua iscrizione come venditore?

Entra nella *Scrivania Venditori* premendo [qui](#), attiva una procura cliccando *Identifica Impresa* e crea una nuova pratica di *Iscrizione Venditore*.

Pratiche in lavorazione




Chi richiede le abilitazioni

Nel caso di	l'abilitazione viene chiesta da
Impresa certificata	Legale rappresentante dell'impresa certificata o suo delegato
Persona certificata che svolge attività su commutatori o celle frigorifere di camion e rimorchi, per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione . In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.	Legale rappresentante dell'impresa iscritta per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato
Persona certificata che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori (« <i>proprietari delle apparecchiature</i> ») e si avvalgono di personale interno per le attività. In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.	Legale rappresentante dell'impresa/ente per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato

4. Procedure Operative sulla Banca Dati



Comunicazione degli interventi



Quali sono le funzionalità della Banca Dati gas fluorurati?



Venditori

Area riservata per l'**iscrizione delle imprese** che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati



Comunicazione vendite

Area riservata per la **comunicazione delle vendite**, da parte di imprese che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati



Comunicazione interventi

Area riservata alla **comunicazione degli interventi** di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici



Operatori

Area riservata ai **proprietari** o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature per **consultare o scaricare l'attestato** contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature

Come si accede per comunicare i dati

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio **via telematica**, accedendo all'area **Comunicazione Interventi** dal portale <https://bancadati.fgas.it>.

L'accesso degli utenti abilitati avviene con credenziali rilasciate dal Registro FGAS oppure con CNS o SPID.



Quali interventi comunicare

Attività	Descrizione
<u>Installazione</u>	Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato ; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
<u>Manutenzione o assistenza</u>	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemble due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite
<u>Riparazione</u>	Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite , riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
<u>Smantellamento</u>	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.
<u>Controllo delle perdite</u>	Controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra.



Quali apparecchiature sono coinvolte

Le apparecchiature sono definite dall'art. 4 paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 517/2014

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri* e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici.

Per l'obbligo di comunicazione, non vi sono soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti.



Quando comunicare gli interventi

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati gestita dalle Camere di commercio esclusivamente per **via telematica**, entro **30** giorni:

- a) dall'**installazione delle apparecchiature**;
- b) dal **primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature** già installate, e da ogni intervento successivo;
- c) dallo **smantellamento delle apparecchiature**.



Chi sono gli operatori

Il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature.

A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.



Cosa trasmettere all'operatore

Il manutentore, a seguito dell'intervento e della comunicazione, trasmette all'**operatore** il **Rapporto di Intervento** contenente il **codice univoco apparecchiatura** ed il **codice univoco dell'intervento**. Entrambi i codici sono attribuiti in automatico dalla Banca Dati. Gli operatori verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso ad una sezione della Banca dati (<https://operatori.fgas.it>) indicando i codici univoci di apparecchiatura e intervento.



Come pagare il diritto annuo

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, **entro il mese di novembre**, alle Camere di commercio competenti i diritti di segreteria pari a 21€ per le imprese certificate e 13€ per le persone (nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione).

Il versamento avviene via telematica con le modalità indicate dalle singole Camere di commercio attraverso una funzione disponibile sulla Banca Dati.

5. Quesiti

E' possibile inviare i quesiti tramite i siti web:
<https://bancadati.fgas.it/Help> oppure
<https://www.ecocamere.it/quesiti/bancafgas>

Inoltre, è possibile consultare le **News**, le **FAQ**, i **manuali** o i **video tutorial** disponibili su *Informazioni utili* del sito <https://bancadati.fgas.it>

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI:

assistenza.bancadati@fgas.it

info@fgas.it
